

**DELIBERA N. 201/23/CONS**

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETÀ RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA  
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35**

**(CONTESTAZIONE N. 1/23/DSDI - PROC. N. 17/AM)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno (*“Direttiva Barnier”*);

VISTO in particolare il considerando n. 31 a norma del quale *“Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere licenze sulle opere e su altri materiali protetti per cui un organismo di gestione collettiva rappresenta i diritti, e al fine di garantire un compenso appropriato ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. (...)”*;

VISTO altresì il considerando n. 32 a norma del quale *“Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. (...)”*;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di seguito, anche *Direttiva copyright*);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* (di seguito, anche *legge sul diritto d’autore o LDA*);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito “Decreto”), recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19 che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e il decreto legislativo n. 35/2017;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 22 del Decreto, a norma del quale *“Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall’altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie .....La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli”*;

VISTO, altresì, l’art. 23 del Decreto, a norma del quale *“Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall’utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette”*;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante *“Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*, di seguito Regolamento;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 20 dicembre 2022, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, anche Regolamento sanzioni), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’atto di contestazione CONT.1/23/DSDI/N°PROC.17-AM notificato alla società RAI S.p.a. il 16 gennaio 2023 (prot. 0010911) e di cui è stata data comunicazione al segnalante;

VISTE le memorie difensive inviate dalla RAI S.p.a. il 15 febbraio 2023 (prot. n. 0042794);

VISTE le richieste di informazioni e di integrazione documentale formulate dall’Autorità alla RAI S.p.a. il 9 maggio 2023 (prot. 0124409) e 20 giugno 2023 (prot. 0164344), che hanno sospeso i termini del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del Regolamento sanzioni;

VISTE le risposte di RAI S.p.a. alle suddette richieste, inviate con comunicazioni, rispettivamente, del 23 maggio 2023 (prot. 0137420) e del 4 luglio 2023 (prot. n. 0178062);

VISTA la richiesta di informazioni inviata dall’Autorità a SCF il 27 giugno 2023 (prot. 0171382), che ha sospeso i termini del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del Regolamento sanzioni;

VISTA la risposta di SCF alla menzionata richiesta, inviata con comunicazione del 4 luglio 2023 (prot. n. 0178062)

SENTITA la parte in audizione in data 24 gennaio 2023;

SENTITO il segnalante in audizione in data 9 marzo 2023;

CONSIDERATO che in ragione delle menzionate sospensioni per richieste di informazioni e di integrazione documentale la scadenza del procedimento è, allo stato, fissata al 13 luglio 2023.

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e Contestazione

Con segnalazione del 29 giugno 2022 (prot. n. 0203404), l'organismo di gestione collettiva costituito in forma di Società denominato SCF S.r.l. (di seguito, anche SCF o OGC), per il tramite del proprio rappresentante legale, ha segnalato all'Autorità alcune criticità nei rapporti con la Società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, anche RAI o la Società), relativamente alla riproduzione e comunicazione al pubblico dei fonogrammi del repertorio alla stessa riconducibile mediante emissioni radiofoniche e televisive.

In particolare, da quanto rappresentato dal segnalante e dalla documentazione allegata, risulta quanto segue:

- lo sfruttamento dei fonogrammi del repertorio della SCF a mezzo della programmazione televisiva e radiofonica da parte della RAI è stato oggetto di accordi di licenza per i periodi dal 1/1/2013 al 31/12/2018. Limitatamente alla programmazione radiofonica dell'emittente, il contratto di licenza ha avuto effetti fino al 31 dicembre 2022;

- nelle more della negoziazione della nuova licenza, SCF ha consentito a RAI, con accordi transitori, di proseguire nell'utilizzo televisivo dei fonogrammi del repertorio per le annualità 2019, 2020 e 2021, dietro pagamento di un acconto sul corrispettivo della licenza, destinato ad essere oggetto di conguaglio nell'ambito del successivo accordo di licenza;

- le utilizzazioni del repertorio SCF effettuate da parte di RAI con riferimento alla programmazione televisiva dell'anno 2022 non risultano oggetto di alcun accordo transitorio tra le parti, con la conseguenza che RAI avrebbe trasmesso i fonogrammi del repertorio SCF in assenza di una specifica intesa;

- con riferimento al palinsesto radiofonico e televisivo 2016, 2017, 2018, i controlli effettuati dalla SCF sui dati di trasmissione comunicati da RAI hanno messo in luce una notevole asimmetria tra i dati dichiarati negli anni dalla Società ai fini della rendicontazione dell'utilizzo del repertorio, e i fonogrammi della OGC effettivamente diffusi tramite la programmazione radiotelevisiva. Per il periodo 2016 – 2018, RAI risulterebbe aver comunicato sistematicamente dati incompleti ed avere corrisposto, conseguentemente, a SCF a saldo degli acconti versati, un importo significativamente inferiore al corrispettivo effettivamente dovuto.

Nel merito delle condotte segnalate, SCF ha in particolare rappresentato che la Rai avrebbe *“fornito a SCF dati incompleti relativamente all'utilizzo dei fonogrammi del repertorio negli anni dal 2017 al 2020. I tracciati delle rendicontazioni analitiche trasmessi a SCF risultano, nella maggior parte dei casi, carenti delle informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti stessi, e ciò sotto un duplice profilo. Sotto un profilo strettamente quantitativo, con particolare riguardo al periodo 2016, 2017 e 2018, SCF – attraverso il servizio di monitoraggio radiofonico e televisivo svolto dalla BMAT Licensing S.L.U. – ha appurato che RAI ha totalmente omesso di rendicontare l'utilizzo*

*dei fonogrammi del repertorio per un importo pari a Euro 591.940,75 per il 2016; Euro 796.433,67 (utilizzo a mezzo TV) ed Euro 35.980,11 (utilizzo a mezzo radio) per il 2017; Euro 1.235.516,14 (utilizzo a mezzo TV) e Euro 74.866,66 (utilizzo a mezzo radio) per il 2018. Sotto un profilo qualitativo, tutti i dati forniti a SCF nelle annualità dal 2017 al 2021 risultano gravemente insufficienti tanto in relazione all'identificazione dei fonogrammi protetti, quanto in rapporto al loro sfruttamento da parte dell'Emittente". Inoltre, la Rai non avrebbe "trasmesso a SCF i dati necessari, relativi all'anno 2022, per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti stessi".*

A seguito della ricezione della segnalazione, la Scrivente Direzione ha indirizzato alla RAI (prot. 0275047 del 26 settembre 2022) una richiesta di informazioni con la quale si invitava quest'ultima *"a voler fornire ogni più utile elemento in merito precisando, in particolare, se sono in corso trattative con la SCF per il rinnovo dell'accordo di licenza per lo sfruttamento dei fonogrammi a mezzo della programmazione televisiva e se, per il periodo 2016 – 2018, sono stati trasmessi a SCF rendiconti completi in relazione all'utilizzo del repertorio"*.

La RAI ha dato riscontro alla richiesta di informazioni (prot. 0295825 del 17 ottobre 2022), rappresentando, in via preliminare, come la mancata conclusione dell'accordo con SCF sia imputabile ad una diversa interpretazione circa la portata dell'articolo 73 della LDA alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza *Atresmedia* del 18 novembre 2020) in ordine al compenso per l'utilizzazione di fonogrammi contenuti in opere audiovisive. La posizione assunta dalle due parti su tale specifica questione avrebbe poi influenzato l'intera negoziazione.

Quanto al merito delle richieste formulate dall'Autorità, per ciò che riguarda le annualità 2016, 2017 e 2018, la RAI riferiva di aver provveduto al regolare invio delle relative rendicontazioni; inoltre, per ciò che concerne lo stato delle trattative per il rinnovo dell'accordo di licenza scaduto nel 2018, la stessa rappresentava che le interlocuzioni avviate erano state interrotte da SCF.

Esaminata la documentazione in atti, la scrivente Direzione ha ritenuto sussistente una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione al dettato dell'articolo 23, comma 1, del Decreto, imputando alla RAI di aver comunicato a SCF dati incompleti per le annualità dal 2016 al 2021 e di aver omesso di comunicare i dati relativi all'utilizzo delle opere per l'anno 2022. In data 16 gennaio 2023 (prot. 0010911) veniva dunque notificato alla Società Rai l'atto di contestazione (CONT. 01/23/DSDI/N°PROC. 17-AM).

## **2. Deduzioni della società**

In data 15 febbraio 2023 (prot. n. 0042794), la RAI ha presentato le proprie memorie ribadendo, di fatto, quanto già illustrato in sede di riscontro alla menzionata richiesta di informazioni e rappresentando, altresì, la pendenza di un giudizio in sede

civile per le medesime fattispecie contestate, promosso da SCF. Contestualmente, la RAI ha richiesto di essere audita.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti della RAI, tenutasi in data 15 marzo 2023 è emerso, in sintesi, quanto segue:

- la RAI ha ricordato come all'origine della segnalazione di SCF ci sia in particolare una differenza di vedute riguardo all'interpretazione dell'art. 73 della legge n. 633/1941 sulla diffusione di fonogrammi sincronizzati in opere cinematografiche e sul pagamento dei relativi compensi. Tale divergenza - emersa sin dal 2018 - ha progressivamente portato ad uno stallo nelle trattative tra le parti, che ha dato luogo all'avvio del giudizio civile e all'introduzione, da parte di SCF, del tema delle rendicontazioni dei dati sulle opere trasmesse, oggetto del presente procedimento. La RAI ha ribadito che la citata sentenza sembra suffragare il principio di "non debenza" dei compensi da parte di RAI. Tuttavia, sull'interpretazione della sentenza non vi è unicità di visioni tra le due parti, dal momento che - secondo quanto riferito da RAI - SCF non ritiene che la sentenza sia applicabile al contesto italiano;

- per quanto riguarda la rendicontazione dei dati sulle opere trasmesse, la RAI ha rappresentato di aver inviato i dati relativi all'anno 2022 e, in precedenza, quelli relativi alle annualità 2016-2021, come documentato dalle ricevute allegate alla memoria del 15 febbraio 2023. A tale proposito, ha evidenziato, altresì, come la documentazione relativa agli anni pregressi non sia stata contestata da SCF a suo tempo, bensì solo in occasione delle presenti divergenze;

- inoltre, la RAI ha puntualizzato che, accanto al processo "convenzionale" di trasmissione delle rendicontazioni, l'accordo di licenza del 2013 prevedeva la possibilità di integrare successivamente i dati trasmessi - sia su richiesta di SCF che su iniziativa di RAI - e di versare le relative integrazioni, come effettivamente avvenuto nel periodo di riferimento;

- infine, RAI ha informato di aver ripreso il dialogo con SCF, sulla base, tra l'altro, di una verifica incrociata dei dati sulle utilizzazioni del periodo 2013-2018 (in quanto si tratta del periodo "coperto" dal contratto scaduto appunto a fine dicembre 2018), a seguito del monitoraggio commissionato da RAI ad un provider esterno, i cui risultati avrebbero dovuto essere resi disponibili a partire da fine aprile 2023.

In data 8 maggio 2023 gli uffici hanno ritenuto opportuno sentire in audizione SCF allo scopo di acquisire ulteriori elementi in ordine a quanto sostenuto da Rai nella memoria e poi in audizione.

I rappresentanti di SCF, dopo aver richiamato le questioni all'origine della segnalazione che ha portato all'avvio del presente procedimento, hanno confermato la ripresa del confronto con la RAI e l'invio, da parte di quest'ultima, della prima annualità (2018) dei dati sulle utilizzazioni risultanti dal monitoraggio commissionato al *provider* esterno. Inoltre, con comunicazione via email del 17 maggio 2023 (acquisita agli atti il 7 giugno 2023 prot. 0152398) SCF ha trasmesso copia dello scambio di mail del giugno

2021 relativo all'interpretazione dell'art. 73 della legge n. 633/1941 sulla diffusione di fonogrammi sincronizzati in opere cinematografiche e al pagamento dei relativi compensi nel quale ribadiva che – a proprio avviso – la sentenza della Corte di giustizia *Atresmedia* non rileva sulla questione della debenza del compenso in quanto la controversia decisa dalla Corte UE riguardava una questione sorta in Spagna e disciplinata dal diritto spagnolo.

In data 9 maggio 2023 (prot. 0124409) la Direzione ha inviato una nuova richiesta di informazioni alla RAI, finalizzata ad un aggiornamento sullo stato di avanzamento del monitoraggio dei dati sulle utilizzazioni effettuato dal *provider* incaricato e sulla ripresa delle interlocuzioni con SCF per una verifica congiunta dei dati, oltre che sulla eventuale conclusione di un accordo per la liquidazione dei compensi dovuti o sulla formalizzazione di una lettera di intenti.

In data 23 maggio 2023 (prot. 0137420) la RAI ha dato riscontro alla richiesta di informazioni comunicando all' Autorità, oltre al completamento del monitoraggio dei dati sulle utilizzazioni per l'anno 2018, l'avanzamento del controllo delle annualità precedenti e la ripresa delle interlocuzioni con SCF.

In data 20 giugno 2023 (prot. 0164344) è stata inviata una ulteriore richiesta di informazioni alla RAI con la quale si chiedeva un nuovo aggiornamento sul monitoraggio dei dati sulle utilizzazioni e sulle verifiche congiunte avviate con SCF, oltre che sullo stato delle interlocuzioni per la chiusura dei contenziosi in essere e per la liquidazione dei compensi dovuti. Inoltre, è stato richiesto un estratto dei dati rilevati dal monitoraggio per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022. Nel dare riscontro alla richiesta, con comunicazione del 4 luglio 2023 (prot. 0177467) la RAI, ha confermato il completamento del monitoraggio per il 2018 e la condivisione con SCF di un cronoprogramma per la verifica congiunta delle annualità antecedenti. Inoltre, per quanto riguarda i contenziosi in essere e la liquidazione dei compensi dovuti, la RAI ha comunicato la definizione di una bozza di accordo transattivo, da perfezionarsi in tempi brevi.

Infine, in data 27 giugno 2023 (prot. 0171382) l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alla SCF nella quale si chiedeva di confermare lo stato di avanzamento delle verifiche aventi ad oggetto i dati sulle utilizzazioni relative all'anno 2018 risultanti dal monitoraggio effettuato dal provider incaricato da RAI, evidenziando, in particolare a) se i dati così prodotti si scostino dalle precedenti rendicontazioni inviate da RAI; b) se tali dati siano coerenti con le informazioni in possesso di SCF, così come rappresentate, nell'ordine, alla RAI nelle rivendicazioni in atti e all'Autorità nell'ambito del procedimento. Inoltre, si chiedeva a SCF di dare conto dello stato delle verifiche congiunte sui dati relativi alle annualità precedenti e dell'avvenuta ricezione delle rendicontazioni inviate dalla RAI per l'anno 2022.

Nel dare riscontro a tale richiesta, con nota del 4 luglio 2023 (prot. 0178062) SCF ha confermato la sostanziale sovrapposibilità dei dati integrativi trasmessi da RAI con quelli rilevati da SCF sulla base dei riscontri effettuati dal proprio provider. Inoltre, SCF

ha confermato di essere in attesa delle rendicontazioni da parte di RAI per gli anni precedenti e di aver ricevuto nel marzo 2023 i dati relativi al 2022.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Come è noto, la disciplina in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (Decreto) che ha trasposto nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (cd. Direttiva Barnier). Con il Decreto sono state attribuite all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi introdotte, al fine di garantire il buon funzionamento e l'efficienza dell'attività di gestione ed intermediazione degli stessi diritti. In particolare, l'art. 40 del Decreto stabilisce che l'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria.

Con più specifico riferimento al procedimento di cui all'oggetto della presente delibera, l'articolo del Decreto che rileva è l'art. 23 il quale istituisce l'obbligo, per gli utilizzatori, di trasmettere agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le informazioni sull'identificazione e l'impiego delle opere. Si tratta di un tema che riveste un ruolo centrale nelle dinamiche relative alla intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'art. 23 del Decreto, che attua l'art. 17 della Direttiva Barnier, ampliandone la portata, pone in capo agli utilizzatori l'obbligo di fornire, entro 90 giorni e in un formato concordato e prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Tali informazioni riguardano le caratteristiche dell'opera, al fine di consentirne l'identificazione, e i dati relativi al loro utilizzo.

A differenza di quanto avviene per il diritto d'autore, per ciò che riguarda i diritti connessi, lo sfruttamento non è regolato da un accordo di licenza, bensì avviene in ragione di accordi contrattuali tra utilizzatori e OGC che definiscono le modalità di remunerazione dei diritti di credito spettanti ai titolari dei diritti. L'Autorità tiene nella debita considerazione la necessità per le *collecting* di non procrastinare le negoziazioni, al fine di potere provvedere in tempi celeri alla riscossione dei proventi e quindi alla loro distribuzione presso gli aventi diritto loro mandanti. Nel caso di specie, tuttavia, rileva il fatto che le parti hanno raggiunto degli accordi transitori a fronte dei quali la Rai ha versato degli acconti alla *collecting*. Sotto tale specifico profilo, si può ritenere che la negoziazione tra le parti si sia svolta nel rispetto dei canoni di buona fede.

L'art. 23 prevede, inoltre, al comma 2, che gli utilizzatori, al fine di ottemperare all'obbligo del comma 1 dell'articolo, possono avvalersi del diritto di richiedere agli organismi di gestione collettiva le informazioni di cui non sono in possesso, ai sensi dell'art. 27 dello stesso Decreto. In tali casi, il termine dei 90 giorni per la trasmissione delle informazioni è sospeso.

Ora, nel caso di specie, la Società non si è avvalsa di tale facoltà; nondimeno, l'accordo di licenza del 2013 prevedeva la possibilità di integrare successivamente i dati trasmessi - sia su richiesta di SCF che su iniziativa di RAI - e di versare le relative integrazioni.

Per quanto riguarda le diverse valutazioni da parte di RAI e SCF in merito all'interpretazione dell'art. 73 della legge n. 633/1941 sulla diffusione di fonogrammi sincronizzati in opere cinematografiche e al pagamento dei relativi compensi - presumibilmente all'origine dello stallo nelle trattative tra le parti al momento del rinnovo degli accordi di licenza del 2018 - ivi inclusa la diversa interpretazione della sentenza *Atresmedia*, impregiudicata ogni valutazione nel merito da parte dell'Autorità, si ritiene che il tema non rilevi ai fini della violazione contestata nel presente procedimento che, si sottolinea, riguarda la questione delle rendicontazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto.

Alla luce delle evidenze emerse in esito alla attività istruttoria svolta, si ritiene che la condotta della Società integri gli estremi della violazione dell'articolo 23, comma 1, del *Decreto*, per aver comunicato a SCF - per le annualità dal 2017 al 2022 - dati incompleti.

In particolare, dall'esame delle rendicontazioni prodotte dal *provider* nominato da RAI per una delle annualità oggetto di istruttoria (2018), è emersa la sostanziale sovrapposibilità di questi dati con quelli rilevati da SCF, a dimostrazione della inesattezza delle rendicontazioni inviate in precedenza.

In proposito, si osserva che la scelta di ricorrere ad un *provider* esterno per la verifica delle rendicontazioni se, da un lato, dà conto della volontà della concessionaria di addivenire a una risoluzione della controversia, anche in vista della negoziazione in buona fede del nuovo contratto di licenza, dall'altro, conferma come la concessionaria abbia posto in essere la necessaria attività prescritta dall'art. 23 del Decreto, ben oltre il termine di 90 giorni ivi previsto e, soprattutto, l'incompletezza delle rendicontazioni originariamente prodotte.

Per le sopra esposte ragioni, non può quindi neanche rilevare la clausola invocata dalla Rai, che rileva ai fini della ordinaria dinamica contrattuale tra le parti per cui è lecito integrare le informazioni laddove la parte si avveda di eventuali inesattezze. In questo caso, solo a causa del contenzioso che ne è nato, la Rai ha messo in dubbio la completezza delle proprie rendicontazioni investendo un soggetto esterno per le necessarie verifiche e l'implementazione di un sistema che consentisse una rendicontazione puntuale ed esaustiva.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 41, comma 2, del *Decreto* “[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie

*nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.”;*

RITENUTO, ad esito delle attività istruttorie, che la condotta posta in essere dalla Rai integri gli estremi della violazione dell'articolo 23, comma 1, del *Decreto*;

RITENUTA pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 23 del Decreto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 (ventimila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00) ai sensi dell'art. 41 del Decreto;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 30.000 (trentamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevanza, ai fini della corretta gestione dei diritti connessi e del pagamento del compenso spettante agli aventi diritto ai sensi della legge sul diritto d'autore, della corretta e puntuale rendicontazione degli utilizzi da parte degli utilizzatori secondo quanto prescritto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 35/2017.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società a seguito della ricezione dell'atto di contestazione ha documentato di aver posto in essere un comportamento volto all'eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione come sopra documentato.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. La Società ha nondimeno attivamente partecipato al procedimento fornendo tutte le necessarie informazioni.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della *Relazione e bilanci al 31 dicembre 2022* (al link <https://www.rai.it/trasparenza>), i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui,

pur risultando il bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 2.495.812.084,00 (voce “Ricavi da vendite e prestazioni” del conto economico);

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata con atto di contestazione N. 1/23/DSDI - PROC. N. 17/AM nella misura corrispondente ad euro 30.000,00 (trentamila/00);

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

la violazione, da parte della società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

### **ORDINA**

alla medesima società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 nei termini descritti in motivazione.

### **INGIUNGE**

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT42H0100003245348010238000, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 201/23/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 201/23/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata

all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba